

ALLEGATO

**Indicatori comuni di output e di risultato per le domande per il FEG**

Tutti i dati personali[[1]](#footnote-2) devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, non binario).

1) Indicatori comuni di output per i beneficiari:

* disoccupati\*;
* inattivi\*;
* lavoratori dipendenti\*;
* lavoratori autonomi\*;
* persone di età inferiore a 30 anni\*;
* persone di età superiore a 54 anni\*;
* titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)\*;
* titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di istruzione post secondaria (ISCED 4)\*;
* titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 5-8)\*.

Il numero totale dei beneficiari deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa[[2]](#footnote-3).

Questi dati sui beneficiari che partecipano a misure cofinanziate dal FEG devono essere comunicati nella relazione finale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.

2) Indicatori comuni di risultato per i beneficiari:

* percentuale di beneficiari del FEG aventi un lavoro dipendente (disaggregati per tipo di contratto di lavoro: a tempo pieno/a tempo parziale, con contratto a tempo determinato/a tempo indeterminato) e di lavoratori autonomi, sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione\*;
* percentuale di beneficiari del FEG che ottengono una qualifica sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione\*;
* percentuale di beneficiari del FEG in un percorso di istruzione o di formazione sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione\*.

Questi dati devono essere comunicati nella relazione finale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, ed essere rilevati mediante dati forniti dalle autorità competenti dello Stato membro e attraverso indagini condotte presso i beneficiari (come disposto all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d)). I dati devono interessare il numero totale dei beneficiari calcolato automaticamente e comunicato nell'ambito degli indicatori comuni di output 1). Anche le percentuali si riferiscono pertanto al totale così calcolato.

3) Indicatore comune di risultato a lungo termine per i beneficiari:

* percentuale di beneficiari del FEG con un impiego, ivi comprese le attività lavorative autonome, 18 mesi dopo la fine del periodo di attuazione indicato nella decisione di finanziamento\*.

Questi dati devono essere messi a disposizione entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di attuazione. I dati dovrebbero interessare il numero totale dei beneficiari calcolato automaticamente e comunicato nell'ambito degli indicatori comuni di output 1). Anche le percentuali si riferiscono pertanto al totale così calcolato. In alternativa, per i casi di maggiore entità (con oltre 1 000 beneficiari) i dati possono essere rilevati sulla base di un campione rappresentativo del numero totale dei beneficiari comunicato tra gli indicatori di output 1).

1. Le autorità di gestione sono tenute a predisporre un sistema che registra e memorizza in formato elettronico i dati sui singoli partecipanti. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), in particolare gli articoli 4, 6 e 9. I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo "\*" sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679). [↑](#footnote-ref-2)
2. Disoccupato, inattivo, lavoratore dipendente, lavoratore autonomo. [↑](#footnote-ref-3)